

**TRIBUNALE DI GENOVA**

**RICORSO PER LA APERTURA DELLA PROCEDURA DELLA  
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 67 – 73 , CCII (DLGSL  
12GENNAIO 2019 N.14, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL  
DLGS 17 GIUGNO 2022 N.83)**

Il Signor **Murdaca Rocco** nato a CITTANOVA (RC) il 28.11.1951 e residente in Arenzano ( GE), Via Castellin, 6/2, C.F.: MRDRCC51S28C747X , rappresentato, difeso ed assistito dall'Avv. Silvia Fasulo del Foro di Savona (C.F: FSLSLV70P49D969S – PEC:silvia.fasulo@ordineavvocatisv.it) con studio in Savona, Via P. Boselli, 7/4 ed elettivamente domiciliato presso la pec del suddetto avvocato, giusta procura posta in calce al presente atto,

**PREMESSO CHE**

1. con istanza per la nomina del professionista ex art. 15 – comma 9 - legge 27 gennaio 2012 n. 3 (Composizione crisi da Sovraindebitamento), depositata telematicamente il 9 giugno 2022 (**doc 1**), presso il Tribunale di Genova, l'esponente chiedeva: *“ come previsto dall'art. 15, comma 9, della Legge 3/2012, la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla citata legge”*;

2. nel procedimento rubricato al n. RG 4573/2022, instauratosi a seguito della predetta istanza, il Giudice Dott. Roberto Braccialini,



con provvedimento del 13 giugno 2022 (**doc.2**) designava, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi art. 15 – comma 9 - legge 27 gennaio 2012 n. 3, il Dott. Fabio Stendardo, con Studio in Genova, via Cantore, 50/3;

3. il Dott. Stendardo in data 14 giugno 2022 accettava il predetto incarico (**doc.3**)

#### **REQUISITI DI AMMISSIBILITA'.**

Si fa presente che ricorrono i presupposti di cui all'art.74, comma 1 75 e 77 dl Codice della Crisi di Impresa.

Più precisamente, il ricorrente:

- a) si trova in uno stato di indebitamento, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. C) del citato CCI;
- b) rispetta i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del CCI
- c) non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui, in precedenza, alla Legge 3/2012 ( piano, accordo o liquidazione) e, successivamente delle procedure di esdebitazione, previste dal CCI;
- d) non ha beneficiato delle procedure di esdebitazione per due volte;
- e) non ha commesso atti in frode dei creditori.

#### **BREVI CENNI CIRCA LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO.**

L'indebitamento del ricorrente deriva da esigenze esclusivamente imprenditoriali.

Il signor Murdaca, infatti, era titolare in una ditta individuale con sede in Arenzano (GE), Via Castellin, 6/2, aperta in data 5 agosto 1992 e cancellata in data 13 luglio 2015 ( vedi visura camerale **doc.4**



) la cui attività aveva ad oggetto lavori di coloritura di pareti ed infissi, nonché opere di completamento e finitura di edifici.

A causa della crisi economica e della ridotta richiesta della attività svolta dalla azienda del sig. Murdaca, negli anni 2012-2013 e 2014, lo stesso si è trovato in una situazione insostenibile, non riuscendo più a soddisfare i debiti della azienda, che nel prosieguo verranno elencati.

\* \* \* \* \*

In via preliminare si rileva che la ditta del signor Murdaca è stata cancellata come sopra detto il 13 luglio 2015.

Pertanto per le motivazioni che nel prosieguo si vanno a delineare, si ritiene **che il ricorrente, quale imprenditore cancellato, rivesta la qualifica di consumatore e possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti.**

In primis occorre fornire, alla luce della giurisprudenza più recente, una interpretazione della nozione di consumatore, così come descritta dall'art. 1 , comma 1, lettera e) del Codice della Crisi di Impresa, laddove afferma che riveste tale figura " ..... la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile.

Analizziamo, pertanto, la figura dell'imprenditore quale consumatore, al fine della applicabilità della procedura di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 -73 CCII, secondo le più recenti pronunce sul tema.





Il Tribunale di Grosseto con la sentenza del 22 giugno 2021 ha affermato che *“E’ ammissibile il piano del consumatore proposto dal sovraindebitato, che abbia maturato debiti di natura mista (ossia tanto di natura imprenditoriale e/o professionale che non), dovendosi avere riguardo alla qualità dei debiti da ristrutturare, che connotano la proposta in sé considerati e nella loro composizione finale. Ne consegue che la qualifica di consumatore non è inficiata allorché i debiti siano (anche) parzialmente riconducibili all’attività imprenditoriale, dovendosi comunque tener conto della composizione complessiva del debito, secondo i criteri indicati da Cass. 2016/1869.*

La pronuncia di omologa traduce, indubbiamente, un’interpretazione delle norme che sovrintendono il piano del consumatore improntata al *favor debitoris*, in linea con le finalità, in allora, della legge 3/2012, pur contenendo una serie di elementi critici. sui quali la giurisprudenza continua ad esprimere approcci ermeneutici differenti e non sempre univoci

La decisione richiama quanto argomentato nel lontano 2016 dalla Corte di Cassazione, con la nota pronuncia, sez. I, 1 febbraio 2016, n. 1869,.

Con la predetta pronuncia la Suprema Corte aveva posto l’accento, ai fini della possibilità di proporre il piano del consumatore, alla composizione del debito del sovraindebitato risultante al momento della domanda di omologa, per cui detta procedura veniva ritenuta compatibile *“innanzitutto con il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato nè imprenditore nè professionista, con chi lo sia stato e però non lo sia tuttora ovvero con chi lo sia tuttora ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in*



*funzione di sostentamento ad una di quelle attività” (Cass. 2016/1869, cit.).*

Nell'interpretazione offerta da Cass. 2016/1869, la qualità di imprenditore o professionista non era dunque ostativa ai fini dell'accesso al piano del consumatore, **a condizione che i debiti contratti in tale veste fossero già stati definiti**, rilevando, dunque, rispetto al proponente, *“una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali”*.

Certo è che la fattispecie menzionata in motivazione dalla Cassazione sembrava avere piena cittadinanza nella nuova previsione normativa introdotta con la l. 176/2020.

Invero, con il nuovo art. 6, comma 2, lett. b) , oggi recepito anche nell' art. 1 , comma 1, lettera e), il legislatore intende per consumatore la persona fisica **“che agisce per scopi estranei”** all'attività d'impresa o professionale, non più che **“ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei”** ad essa.

Il nuovo dettato normativo, inoltre, consente espressamente al socio illimitatamente responsabile di accedere al piano del consumatore per regolare **“i debiti estranei a quelli sociali”**, ciò che accredita la tesi per cui il **focus è ora sulla tipologia di debiti ,che si intende comporre, non sulla qualità del soggetto debitore.**

La nuova definizione chiarisce, dunque, in modo inequivoco, la possibilità per il sovraindebitato, *a)* di presentare una proposta di definizione dei soli debiti non imprenditoriali o professionali; *b)* di presentare un piano del consumatore pur avendo maturato una debitoria promiscua.



La giurisprudenza più recente ha messo in campo un notevole sforzo interpretativo del nuovo assetto normativo, giungendo, in prevalenza, a ritenere ammissibile la presentazione di un piano del consumatore da parte del consumatore-imprenditore o consumatore-professionista.

Merita di essere segnalata l'ampia ed articolata decisione del Tribunale di Napoli Nord resa in data 16 marzo 2021, avente ad oggetto l'omologa di un piano del consumatore.

In detta pronuncia il giudice estensore, dr. Rabuano, enuclea una serie di elementi di diritto positivo, contenuta nella riformata l. 3/2012, che depone nel senso della **piena ammissibilità del piano del consumatore proposto dal consumatore-imprenditore o consumatore-professionista**, che merita di essere richiamata:

*"L'art. 7, comma 1, terzo periodo, [ora abrogato dalla l.176/2020, n.d.r.] per il quale "in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento" ,è' specificamente richiamato dall'art. 12 bis, comma 3, ove si prevede, tra le altre condizioni, l'omologa del piano del consumatore se il giudice vi ravvisi "l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo".*

*Questi crediti, almeno in parte, esprimono una diretta riferibilità socio-economica alle attività d'impresa o professionali, quindi, si deve ritenere che il legislatore ha ritenuto: 1) compatibile la figura del debitore-consumatore con chi svolge attività professionale o*





*imprenditoriale; 2) che il piano predisposto dal consumatore possa prevedere il pagamento dei crediti di cui all'art. 7 cit.*

*L'art. 8, comma 3 bis, ha riguardo (in una disposizione intitolata "Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore") a una proposta di accordo o di piano che può essere "presentata da parte di chi svolge attività d'impresa".*

*L'art. 9 dettato in tema di "Disposizioni generali" e nella "Sezione prima delle Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento", in relazione al "deposito della proposta" si riferisce, al comma 3, al "debitore che svolge attività d'impresa", imponendogli l'onere di depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con copia conforme all'originale.*

*Tra le sanzioni, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), è prevista la punizione del debitore che, al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda (dunque anche del piano del consumatore) sottrae, occulta o distrugge, anche in parte, la "propria documentazione contabile".*

**Si pone anche il problema di quali siano i debiti ristrutturabili attraverso il piano del consumatore: se solo quelli privati e consumeristici od anche quelli maturati nell'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.**

In altri termini, il consumatore che abbia maturato anche debiti d'impresa o professionali può includerli nel piano del consumatore, ed a quali condizioni ?

Un orientamento giurisprudenziale ammette la definizione, all'interno del piano, dei debiti d'impresa o professionale, a condizione che si tratti di debiti pregressi .



Tale impostazione è seguita anche dal Tribunale di Napoli Nord, il quale osserva che *“in base alla ratio legislativa che conforma la procedura si deve ritenere che la qualifica di consumatore deve riconoscersi, in via alternativa, al soggetto: a) che non ha mai svolto l'attività di imprenditore; b) che svolge l'attività di impresa, come i soci di società di persone, che voglia regolare con il piano solo i debiti strumentali al soddisfacimento di interessi personali; c) che ha svolto l'attività di impresa e che non la svolga in futuro e che voglia regolare con il piano sia debiti inerenti la pregressa attività economica sia debiti personali. Invero, in questo caso solo si giustifica l'esclusione del voto dei creditori non ricorrendo la necessità dell'approvazione degli stessi per la permanenza nel mercato del soggetto sovraindebitato”.*

L'ipotesi descritta alla citata lettera c) si attaglia perfettamente al caso in esame.

Il signor Murdaca, come sopra detto, chiuse la propria attività nel 2015 ed ad oggi si trova nella situazione di dovere soddisfare crediti pregressi, non più attuali, derivanti dalla ditta cessata e crediti personali.

#### LA SITUAZIONE DEBITORIA.

Allo stato attuale si annoverano le seguenti posizioni debitorie ( vedi **doc. 5** estratti ruolo agenzia delle entrate, **doc. 6:** carichi pendenti, **doc.7:** comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, **doc8:** finanziamento - CTC).

Riassunto situazione debitoria

Tipologia debito	Debito residuo	% Tot.
------------------	----------------	--------





Imposte, tasse e tributi e relativi interessi e sanzioni	51.058,18	60,79%
Contributi e relativi interessi e sanzioni	23.778,30	28,31%
Multe stradali e relativi interessi	199,46	0,24%
FCA Bank	8.950,00	10,66%

## Dettaglio situazione debitoria

DATA	Tipologia debito	Creditore	Ipotecario	Privilegio	Chirografario
06/07/2022	Tributi	Amministrazione finanziaria - Agenzia delle Entrate di Genova	48.058,05		
06/07/2022	Contributi	I.N.P.S.	21.059,80	382,79 Art. 2754-2778	
06/07/2022	Tributi	Regione Liguria	633,50	1.355,95 Art. 2752	
06/07/2022	Sanzioni civili	Comune di Arenzano - Polizia urbana	199,46		
06/07/2022	Contributi	I.N.A.I. L.	1.757,01	578,70 Art. 2754-2778 n. 1	
06/07/2022	Tributi	Comune di Arenzano T.A.R.I		418,31 Art. 2752	
06/07/2022	Tributo	C.C.I.A.A. di Genova	521,53		70,84
06/07/2022	Finanziamento personale	FCA Bank			8.950,00



Per un totale complessivo di € € 83.985,94

### LA SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE.

La impossibilità di adempiere a tutte le obbligazioni assunte dal ricorrente è reale e dimostrata dai seguenti elementi.

Il signor Murdaca che vive solo, come da certificato di residenza e stato di famiglia, che si allega (**doc.9**), percepisce un pensione media di € 1.060,00 , come da cedolini di pensione che si allegano (**doc.10**) Inoltre da una analisi dei CUD degli anni 2020- 2021 e 2022 (**doc.11-12-13**) risultano i seguenti dati reddituali:

Descrizione	CU/2022	CU/2021	CU/2020
Reddito lordo da pensione	15.347,57	15.332,33	15.271,23
IRPEF	2.258,15	2.253,62	2.235,05
Bonus spettante	0	0	0
Trattamento integrativo spettante	0	0	0
Add. Regionale	190,79	379,93	282,31
Add. Comunale	39,91	65,87	54,81
Reddito Netto	12.858,72	12.632,91	12.699,06
Reddito netto medio mensile	1.071,56	1.052,74	1.058,26

Allo stato attuale la entrata netta media mensile è pari ad € 1.060,0 come risulta dalla documentazione prodotta.

\* \* \* \*

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del ricorrente ammontano ad € 710,00/ mese, come risulta dalla tabella seguente e dalla dichiarazione sottoscritta dal Signor Murdaca (**doc 14**)



Elenco delle spese	
Importi mensili	
€ 90,00	Gas, riscaldamento luce e acqua
€ 100,00	Abbonamento trasporto e benzina
€ 350,00	Alimentazione, inclusi pasti fuori casa, bevande, prodotti di pulizia casa, ecc.
€ 60,00	Abbigliamento, calzature, cura della persona ecc.
€ 100,00	Spese varie
€ 10,00	Tassa rifiuti
€ 710,00	Totale

### ELENCO BENI DEL DEBITORE.

L'esponente è proprietario, per la quota di  $\frac{1}{4}$ , dell'immobile sito in Arenzano, Via Castellin, 6/2, censito catastalmente al f.23, particella 1247, sub 2, categoria A3, Classe 2 consistenza 5,5 vani.

Sul predetto immobile sussiste una ipoteca giudiziale da parte della Agenzia delle Entrate Riscossione (**doc.15**).

Tale immobile, come da relazione estimativa a cura del Geometra Garaventa (**doc. 16**) ha un valore complessivo di € 156.800,00, che rapportato alla quota di  $\frac{1}{4}$  di proprietà dell'esponente è pari ad € 39.200,00.

Il signor Murdaca, inoltre, è proprietario della autovettura FIAT tg 312 PXA1A, immatricolata nell'anno 2019 (**doc.17**) del valore di € 11.750,00, acquistata per mezzo del finanziamento acceso presso FCA Bank (**doc.8**) in data 17 agosto 2019.

Tale veicolo, libero da pesi e/o gravami, necessita al ricorrente per gli ordinari spostamenti.

Inoltre il sig. Murdaca è intestatario di un conto corrente n. 1000/3670 (come da estratti conto 2020 - e 2021,2022: **doc 18 e**





19 ) presso la Banca Intesa S. Paolo spa , il cui saldo alla data del 21 ottobre 2022 ammonta ad € 121,74 (**doc.20**)

Si dichiara che il ricorrente medesimo non dispone di altri beni mobili o immobili .

#### **ATTI DISPOSITIVI DEL PATRIMONIO ULTIMI CINQUE ANNI E ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI.**

Come da dichiarazioni che si allegano (**doc.21**), negli ultimi 5 anni, non sussistono atti impugnati dai creditori, assegni in circolazione che potrebbero fare sorgere potenziali futuri protesti; beni mobili registrati di valore considerevole.

#### **RESOCONTO DELLA SOLVIBILITA' E DELLA MERITEVOLEZZA DELLA PROPONENTE.**

Riguardo alla solvibilità ed alla diligenza dell' istante ad adempiere alle proprie obbligazioni, è importante rilevare come lo stesso non abbia mai subito né protesti, né esecuzioni individuali negli ultimi cinque anni .

Inoltre, come risulta dalla documentazione Crif, dalla certificazione della Centrale d' Allarmi Interbancari e dell'Archivio della Centrale dei Rischi, non sussiste alcuna segnalazione o iscrizione negativa del ricorrente ( **doc.22** ).

L' unica obbligazione assunta dal signor Murdaca riguarda il finanziamento acceso con FCA Bank nell'anno 2019 ( vedi doc. 8 ) , le cui rate sono state, sino ad oggi sempre versate.



Quanto sopra rappresenta il segno intangibile della affidabilità e meritevolezza del signor Murdaca, vittima di una situazione di indebitamento estranea alla sua volontà e dovuta esclusivamente alla crisi economica che investito la propria impresa negli anni 2012-2013 e 2014, come accaduto anche ad altre.

Pertanto l'istante è meritevole di potersi avvalere della presente procedura, introdotta per il soddisfacimento di debiti maturati e non adempiuti, come sopra detto, a causa della situazione ut sopra descritta.

Tale meritevolezza scaturisce anche dal fatto che il signor Murdaca non è riuscito negli anni a soddisfare i citati crediti, dovuti esclusivamente all'esercizio della propria impresa, ma di contro è riuscito a fare fronte al pagamento del finanziamento contratto (vedi doc.8) le cui rate ha sempre pagato regolarmente.

\* \* \* \* \*

**Il concetto di esdebitazione è strettamente connesso al concetto della cosiddetta meritevolezza del debitore.**

Per meglio poter comprendere il connubio tra esdebitazione e meritevolezza, così come disciplinato nelle procedure della L. 3/2012, prima e nel nuovo CCII è necessario individuare i criteri che permettono di discernere il debitore meritevole di accedere a tali procedure rispetto al debitore non meritevole.

Comune denominatore tra le varie procedure è rappresentato dalla modalità mediante la quale il soggetto-debitore ha contratto obbligazioni.



Invero, il **concetto di meritevolezza** viene meno tutte le volte in cui il debitore abbia assunto obbligazioni con la consapevolezza, ovvero con la ragionevole previsione di non poterle adempiere.

Ne deriva da ciò che, deve escludersi la sussistenza di un accesso meritevole tutte le volte in cui il debitore abbia assunto obbligazioni, o sia ricorso al credito bancario, con la consapevolezza, ovvero la ragionevole previsione, che si sarebbe trovato nell'impossibilità di adempiere.

Da ciò discende e la diretta conseguenza che, al debitore che ha colpevolmente causato il proprio sovraindebitamento, sarà negato l'accesso alle procedure ogniqualvolta questi abbia contezza, o ne avrebbe dovuta avere – secondo diligenza – di non poter far fronte alle obbligazioni assunte.

La ratio delle disposizioni è quella di evitare disinvolve ed incaute assunzioni di debiti, nella speranza di poter beneficiare di un procedimento che stralci i debiti con effetti esdebitativi. Questo perché l'istituto dell'esdebitazione è stato pensato dal legislatore quale mezzo per garantire una nuova chance a tutti quei soggetti schiacciati dal peso insostenibile di un debito insopportabile, che finirebbe per gravare non soltanto sul singolo, bensì anche sull'intero mercato economico.

Il Codice della Crisi di Impresa ripropone nella procedura di ristrutturazione la necessità di una relazione dell'OCC che contenga l'indicazione delle cause dell'indebitamento, della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere obbligazioni e delle ragioni che hanno comportato l'incapacità ad adempierle (art. 68).





Informazioni, queste, già previste nella disciplina previgente e dirette a consentire al Giudice di valutare la meritevolezza del debitore, anche sotto il profilo dell'assenza di atti di frode.

Poiché la formulazione testuale è la medesima, non vi è motivo di disconoscere la oramai corposa giurisprudenza fin qui formatasi sulla meritevolezza.

Si riportano qui di seguito alcune sentenze sul concetto della meritevolezza concernenti il piano del consumatore,

Come si evince dalle più recenti sentenze della giurisprudenza di merito (Tribunale - Verona, 05/02/2021) *"In tema di 'piano del consumatore' il requisito della meritevolezza va ravvisato quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto - in modo ragionevole - di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza e quando il consumatore si trovi in una condizione di sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non causata da una condotta colposa.*

Inoltre il suddetto requisito sussiste *"tutte le volte in cui l'indebitamento non derivi da una condotta colposa del debitore stesso, in quanto i finanziamenti richiesti ed ottenuti – che hanno provocato l'indebitamento – si siano resi necessari in virtù di esigenze familiari imprevedibili ovvero in virtù dell'intento di sostenere membri della famiglia nella "costruzione" del proprio futuro"* (Tribunale - Rimini, 09/07/2019)

Ed ancora.

il Tribunale di Torre Annunziata con la sentenza del 12/12/2016,



*afferma che ".....il Tribunale è chiamato a più riprese e sotto diversi profili a verificare la meritevolezza del soggetto sovraindebitato. La "ratio" sottesa alla normativa è quella di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento nelle quali può incorrere un soggetto a causa di eventi che prescindono dalla propria volontà, quali: malattie, perdite di lavoro, crisi familiari con conseguenti incrementi di oneri finanziari. La procedura dovrebbe garantire al debitore di recuperare la propria situazione patrimoniale e di consentirgli un nuovo inizio, senza che il proprio patrimonio stesso rimanga ancorato ad una situazione divenuta ingestibile e non risolvibile con l'ausilio dei tradizionali strumenti dell'autonomia privata".*

Il Tribunale di Napoli, Sez. Volontaria Giurisdizione, 27 ottobre 2020, in un caso in cui il consumatore aveva contratto un finanziamento afferma: *"Dalla lettura coordinata dell' art. 124 bis T.U.B., che impone uno specifico obbligo dell'istituto finanziatore tenuto ad acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento, con il terzo comma dell'art. 12 bis L. 3/2012, che dispone, ai fini dell'omologa del piano proposto da un consumatore, che lo stesso vada escluso dal poter avere accesso alla specifica procedura prevista da quella disposizione se "abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali", consegue il logico corollario che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un*



*contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124 bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo alla valutazione operata dall'intermediario finanziario e non anche ad un comportamento da doversi ritenere colposo da parte del soggetto finanziato, stante che questi ha fatto affidamento sulle capacità del finanziatore di valutare il proprio merito creditizio [nello specifico, il Tribunale ha ritenuto che non cogliesse quindi nel segno l'opposizione di un creditore che contestava la sussistenza in capo al debitore del requisito della meritevolezza asserendo che il ricorrente avrebbe chiesto un finanziamento per poi presentare, a distanza di pochi mesi, un piano del consumatore per sottrarsi agli impegni assunti, e ciò sia in quanto lo stesso tribunale ha considerato che la spirale debitoria in cui si trovava in quel momento coinvolto il debitore era stata determinata da sopravvenute circostanze contingenti regolarmente documentate in atti, sia perché il finanziamento non era stato stipulato "pochissimi mesi prima", come affermato dallo stesso opponente, ma un anno prima del deposito del ricorso"*

#### **PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

Al fine di porre rimedio alla crisi di sovraindebitamento il debitore, grazie al prezioso ausilio del Dott. Stendardo, designato da codesto Tribunale, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi ,ai sensi art. 15 – comma 9 - legge 27 gennaio 2012 n. 3 , che ha redatto specifica Relazione ( "Relazione del professionista incaricato connessa al ricorso per la apertura della procedura della ristrutturazione dei debiti del Consumatore - **doc. 23 e doc.24**) ai sensi degli artt.67 e segg. del CCII, propone la seguente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.





La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quello ottenibile con il perdurare dello stato di insolvenza del debitore;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra- indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare del Debi- tore un dignitoso tenore di vita;
- c) Trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito dispo- nibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCI.

Nella formulazione della proposta si deve tenere conto della situazione debitoria in capo al ricorrente, della situazione reddituale e patrimoniale descritta e dei seguenti impegni ;

1. impegno del sovraindebitato di mettere a disposizione dei creditori una somma pari a euro 28.500,00 per un importo mensile di euro 300,00 per 95 mensilità;
2. Impegno da parte della Fondazione Antiusura S. Maria del Soc- corso Onlus Genova di deliberare l'erogazione di circa Euro 4.000 da destinarsi per il pagamento delle spese in prededuzione della presente procedura, rappresentate dal compenso del OCC per Euro 2.300,00 oltre oneri fiscali e previdenziali e del compenso dell'Avv. Silvia Fasulo per € 1.050, oltre accessori di legge al mo- mento della omologazione del concordato minore liquidatorio.

La suddetta incapienza patrimoniale del sovraindebitato deter- mina, *ipso iure*, la falcidia di alcuni privilegiati con retrocessione



dei medesimi a pari grado chirografo, come verrà descritto nel presente paragrafo.

#### CREDITORI IPOTECARI

a) I.N.P.S.

Importo originario € 21.059,80; proposta di pagamento: 25% € 5.264,95

b) I.N.A.I.L.

Importo originario € 1.757,01; proposta di pagamento: 25% € 439,25

c) Amministrazione Finanziaria

Importo originario € 48.058,05; proposta di pagamento 25% € 12.014,51

d) Regione Liguria

Importo originario € 633,50; proposta di pagamento 25% € 158,38

e) Comune di Arenzano (multe)

Importo originario € 199,46; proposta di pagamento 25% € 49,87

f) C.C.I.A.A.

Importo originario € 521,53; proposta di pagamento 25% € 130,38



**Totale crediti ipotecari:**

Importo originario € 72.229,35; proposta di pagamento € 18.057,34

\*\*\*\*\*

**Creditori ipotecari degradati a rango chirografario**

a) I.N.P.S. parte degradata

Importo degradato € 15.794,85; proposta di pagamento 15% €  
2.369,23

b) I.N.A.I.L. parte degradata

Importo degradato € 1.317,76; proposta di pagamento 15% €  
197,66

c) Amministrazione finanziaria parte degradata

Importo degradato € 36.043,54; proposta di pagamento 15% €  
5.406,53

d) Regione Liguria parte degradata

Importo degradato € 475,12; proposta di pagamento 15% € 71,27

e) Comune di Arenzano (multe) parte degradata

Importo degradato € 149,59; proposta di pagamento 15% € 22,44

f) C.C.I.A.A. parte degradata

Importo degradato € 391,15; proposta di pagamento 15% € 58,67

**Totale crediti ipotecari degradati a rango chirografario**





Importo originario € 54.172,01; proposta di pagamento € 8.125,80

\*\*\*\*\*

**CREDITORI PRIVILEGIATI**

g) I.N.P.S. artt. 2754-2778 c.c.

Importo originario € 382,79; proposta di pagamento: 20% € 76,56

h) I.N.A.I.L. artt. 2754-2778 n. 1 c.c.

Importo originario € 578,70; proposta di pagamento: 20% € 115,74

i) Regione Liguria art. 2752 c.c.

Importo originario € 1.355,95; proposta di pagamento 20% € 271,19

j) Comune di Arenzano (T.A.R.I.) art. 2752 c.c.

Importo originario € 418,31; proposta di pagamento 20% € 83,66

**Totale creditori privilegiati:**

Importo originario € 2.735,75; proposta di pagamento € 547,15

**Creditori privilegiati degradati a rango chirografario**

a) I.N.P.S.

Importo originario € 306,23; proposta di pagamento 15% € 45,93

b) I.N.A.I.L.

Importo originario € 462,96; proposta di pagamento 15% € 69,44

c) Regione Liguria

Importo originario € 1.084,76; proposta di pagamento € 162,71



d) Comune di Arenzano (T.A.R.I.)

Importo originario € 334,65; proposta di pagamento € 15% € 50,20

**Totale creditori privilegiati degradati a rango chirografario**

Importo originario € 2.188,60; proposta di pagamento € 328,28

**CREDITORI CHIROGRAFARI**

a) C.C.I.A.A.

Importo originario € 70,84; proposta di pagamento 15% € 10,63

b) FCA Bank

Importo originario € 8.950,00; proposta di pagamento 15% €  
1.342,50

**Totale creditori chirografari**

Importo originario € 9.020,84; proposta di pagamento €  
1.353,13

\*\*\*\*\*

**Totale generale: importo originario: € 83.985,94, proposta di  
pagamento € 28.411,70**

\*\*\*\*\*

L'analisi del precedente prospetto conferma:



- a) La soddisfazione del creditore ipotecario in misura non inferiore a quella realizzabile, rispetto all'alternativa liquidatoria, in caso di vendita del bene sui quali persiste la prelazione;
- b) La soddisfazione dei creditori assistiti da privilegio in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di vendita dell'unico bene a disposizione del sovraindebitato; lo stesso per i creditori chirografari.

Il sovraindebitato si impegna a mettere a disposizione dell'intero ceto creditorio la somma di euro 300,00 mensili per circa 95 mensilità, importo questo che rappresenta, in proporzione, buona parte del reddito mensile dallo stesso percepito.

#### PIANO RELATIVO AI PAGAMENTI

Sarà data attuazione al piano di pagamento dei debiti del Sig. Rocco Murdaca dal momento dell'avvenuta omologa della presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, secondo lo scadenziario della tabella seguente.

Tabella 7: Piano relativo ai pagamenti

<u>Creditore/Rapporto finanziario</u>	<u>Importo</u>	<u>Rata</u>	<u>Numero rate/Importo Rata</u>	<u>Totale</u>	<u>% di soddisf azione</u>
I.N.P.S.	7.756,67	81,65 (trascorsi 30 giorni dall'omologa)	95	7.756,67	36,17%
I.N.A.I.L	822,09	8,65 (decorsi 30 giorni dall'omologa)	95	822,09	35,20%
Amministrazione finanziaria	17.421,04	183,38 (decorsi 30)	95	17.421,04	36,25%





		giorni dall'omologa)			
Regione Liguria	663,55	6,98 (decorsi 30 giorni dall'omologa)	95	663,55	33,35%
Comune di Arenzano (multe)	72,31	0,76 (decorsi 30 giorni dall'omologa)	95	72,31	36,25%
Comune di Arenzano (TARI)	133,86	1,41 (decorsi 30 giorni dall'omologa)	95	133,86	32,00%
C.C.I.A.A. di Genova	199,68	2,10 (decorsi 30 giorni dall'omologa)	95	199,68	33,71
F.C.A. Bank	1.342,50	14,13 (decorsi 30 giorni dall'omologa)	95	1.342,50	15,00%
Compenso legale	1.257,80	(decorsi 30 giorni dall'omologa)	1		100%
OCC (prededuzione)	2.918,24	(decorsi 30 giorni dall'omologa del piano)	1	2.918,24	100%

### DICHIARAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL PROFESSIONISTA

#### ESPERTO.

Il Dott. Stendardo, nella predetta qualità, nella propria relazione particolareggiata, rileva che *“ Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto, nonché della disamina del contenuto della proposta di Ristrutturazione dei debiti, è possibile affermare che la documentazione fornita dal Debitore a corredo della proposta risulta essere completa e attendibile*

Tabella 8: Sintesi Ristrutturazione dei debiti del Consumatore

Reddito mensile (Media dei tre anni)	1.060,00
Spese mensili personali	710,00



	<i>Attuali</i>	<i>Post Omologa</i>
<i>Rata mensile</i>	179,00	350,00 (300,00 per creditori + 50,00 rimborso fondo Antiusura per 40 rate)
<i>Rapporto rata/reddito mensile</i>	16,89	33%
<i>Reddito mensile per spese</i>	1.060,00	710,00

*Come si evince da questa tabella la rata determinata a seguito della Ristrutturazione dei debiti del Consumatore si attesta al 33 % delle capacità reddituali del debitore, al di sotto del 35 % del "merito creditizio", come previsto dal T.U.B. art. 124.*

### **Conclusioni**

*Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto dott. Fabio Stendardo, con studio in Genova, Via A. Cantore 50/3 sc. Sin. ed iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova, in funzione di OCC, esaminati i documenti messi a disposizione dal Sig. Rocco Murdaca e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente,*

### **Esprime giudizio positivo**

*Sulla completezza e attendibilità della documentazione.....*

### **ATTESTAZIONE DI FATTIBILITA' DEL PIANO**

*Tutto ciò premesso lo scrivente gestore della crisi,*

### ***verificata***

*-la completezza della documentazione depositata;*

*-l'attendibilità dei dati forniti direttamente dall'istante sovra indebitato, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati*



*pubbliche consultate dall'OCC nell'esercizio delle funzioni attribuite dal CCII;*

**attesta**

*che il suddetto Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore, su cui si basa la proposta, risulta sostenibile e fattibile a seguito del versamento mensile da parte del Sig. Rocco Murdaca di una somma di € 300 per complessivi € 28.500,00 rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'istante e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili e comunque migliorativi rispetto alla liquidazione del patrimonio."*

• \* \* \* \* \*

Il debitore consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che la Proposta di ristrutturazione sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i suoi creditori, nel rispetto dello spirito della legge. Inoltre la proposta presentata appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo.

Alla luce di quanto sopra esposto, il proponente, ut sopra rappresentato ed assistito,

**CHIEDE**

che l'Illustrissimo Tribunale adito, ritenuta la proposta fornita soddisfacente i requisiti previsti dagli articoli 67 e segg CCII:





- A) ammettere il ricorrente alla procedura del Piano di ristrutturazione dei debiti, disponendo le comunicazioni di rito a cura dell'OCC della proposta e del decreto;
- B) assegnare ai creditori un termine non superiore a venti giorni per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico riconosciuto ex lege, le proprie osservazioni;
- C) di disporre inoltre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite, sotto pena di nullità, azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori, atteso che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo;
- D) vengano sospesi i pagamenti relativi al finanziamento descritto in premessa;
- E) esaurita la procedura di approvazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, voglia, l'ill.mo Tribunale, verificata la ammissibilità e la fattibilità del piano, emettere sentenza di omologazione della presente proposta del piano del consumatore .

Si indica il seguente indirizzo pec per le comunicazioni al difensore:  
silvia.fasulo@ordineavvocatisv.it.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura di €98,00

Savona il 7 dicembre 2022

Avv. Silvia Fasulo





TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE FALLIMENTARE

Procedura nr. 4573/2022

RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

Connessa al ricorso per l'apertura della procedura della Ristrutturazione dei debiti del Consumatore

(artt. 67-73, CCI)

DEBITORE:

Murdaca Rocco, nato a Cittanova (RC) il 28/11/1951 e residente a Arenzano (GE) in Via Castellin 6/2 pensionato, assistito dall'Avv. Silvia Fusco

PROFESSIONISTA INCARICATO:

Dott. Fabio Stendardo, nato a Genova (GE) il 13/05/1969, con studio in Genova (GE) Via Cantore 50/3 sc. Sn., telefono 010468438, fax 0108680476, PEC: [stendardo.fabio@legalmall.it](mailto:stendardo.fabio@legalmall.it), iscritto all'albo O.D.C.E.C. di Genova al n. 1176 Sez. A

PREMESSA

Il sottoscritto dott. Fabio Stendardo, iscritto all'Ordine O.D.C.E.C di Genova al num. 1176 Sez. A Con studio in Genova in Via Cantore 50/3 sc. Sn., con provvedimento del 13/06/2022, è stato nominato dal Giudice Dott. Roberto Braccialini, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta da Murdaca Rocco (d'ora in poi Debitore), nato a Cittanova (RC) il 28/11/1951 e residente a Arenzano (GE) in Via Castellin 6/2, pensionato.

Il sottoscritto, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra,

dichiara e attesta preliminarmente:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f. e dell'art. 358 c. 1 CCI;
- non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società o un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- non è legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di

*MGR*



prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

-non ha, neanche per il tramite di soggetti con il, quale è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui agli artt. 67-68 CCI, e cioè il Debitore:

- a) Risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2 lettera c) CCI;
- b) Ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la Sua situazione economica e patrimoniale;
- c) Non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- d) Non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- e) Non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) Non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Lo scopo del presente incarico è quello di redigere, ai sensi degli artt. 67 e seguenti del CCI, una relazione particolareggiata con i contenuti previsti dalla norma stessa.

La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore come formulata dal Debitore è corredata da tutta la documentazione prevista dall'art. 67 c. 2 CCI; in particolare:

- una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle cause di prelazione e delle somme dovute;
- l'elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della Sua famiglia;
- composizione del nucleo familiare.

### ***Dati anagrafici del Debitore sovraindebitato***

Di seguito si presentano i dati anagrafici riassuntivi del Debitore sovra-indebitato.

Tabella 1: Dati anagrafici del Debitore



	Dati del Debitore
Titolo personale	Slg.
Cognome	Murdaca
Nome	Rocco
Codice fiscale	MRDRCC51S28C747X
Comune di Nascita	CITTANOVA (RC)
Data di nascita	28/11/1951
Comune di residenza	ARENZANO (GE)
Indirizzo di residenza	VIA CASTELLIN 6/2
Cap	16011
Stato Civile	CELIBE
Situazione occupazionale	PENSIONATO

Il debitore risulta cancellato dalla Camera di Commercio di Genova in data 13/07/2015.

Bisogna fare una premessa riguardo l'art. 67 c. 1 primo periodo CCI laddove recita: "«consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali; "

Esistono interpretazioni alternative secondo la quale l'imprenditore cancellato non è più imprenditore e, pertanto, potrebbe accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore.

A tale proposito esiste una sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 16/03/2021 in cui si osserva che "in base alla ratio legislativa che conforma la procedura si deve ritenere che la qualifica di consumatore deve riconoscersi, in via alternativa, al soggetto: a) che non ha mai svolto l'attività di imprenditore; b) che svolge attività d'impresa, come i soci di società di persone, che voglia regolare con il piano solo i debiti strumentali al soddisfacimento di interessi personali; c) che ha svolto attività d'impresa e che non la svolga in futuro e che voglia regolare con il piano sia debiti inerenti la pregressa attività sia debiti personali. Invero, in questo caso solo si giustifica l'esclusione del voto del creditore non ricorrendo la necessità dell'approvazione degli stessi per la permanenza nel mercato del soggetto sovraindebitato"

Anche il Tribunale di Padova ha affermato che colui che presta una fidejussione a favore di un imprenditore può essere considerato consumatore (sentenza del 27 giugno 2018).

La Corte di Giustizia europea del 19 novembre 2015, si è pronunciata sul tema dell'applicabilità alla fidejussione delle leggi sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori chiarendo come sia del tutto irrilevante l'oggetto del contratto ai fini dell'applicabilità della tutela del consumatore al garante-fidejussore, negando che la nozione di "consumatore" o di "professionista" potesse essere assegnata soltanto sulla base del rapporto di accessorietà con il contratto "garantito".

Inoltre, c'è la sentenza CASS. CIV., SEZ. I, 01/02/2016, N. 1869

"La nozione di consumatore abilitato al relativo piano non ha riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore.





Ed invero, l'art. 6, comma 2, lett. b), L. 3/2012 richiede unicamente una specifica qualità dell'insolvenza finale del consumatore sovraindebitato, in tale insolvenza, cioè, non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali. È, infatti, consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni – non soddisfatte al momento della proposta di piano – per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvo all'eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui alla L. n. 3 del 2012, art. 12 bis, comma 3»

Infine, esiste una recente sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 20/10/2022 secondo la quale "La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore è ammissibile in presenza di uno stato di sovraindebitamento di natura promiscua derivante in misura prevalente da mutuo ipotecario fondiario stipulato per l'acquisto della casa e in misura minore dall'attività di impresa svolta in passato e cessata per entrambi i coniugi da oltre un anno, con cancellazione dal Registro delle imprese".

Pertanto, il Sig. Rocco Murdaca essendo oggi pensionato e stato cancellato dal Registro delle imprese nell'anno 2015 può considerarsi un consumatore (in particolare si consideri il punto c) della sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 16/03/2021) e pertanto accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

\*\*\*\*\*

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria in maniera tale da permettere sia all'Organo giudicante che a tutti i creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con plene cognizioni di causa.

Le informazioni fornite dal debitore sono di seguito riassunte

### **Informazioni di carattere generale**

#### Informazioni economico patrimoniali

Il soggetto sovra-indebitato al momento del deposito della presente proposta risulta proprietario di una quota del 25% dell'immobile sito in Arenzano (GE) Via Castellin 6/2 in cui il debitore ha la Sua residenza (All. 1); inoltre risulta intestatario di un'autovettura FIAT 312 PXA1A Immatricolata nell'anno 2019 (All. 2).

Il Sig. Murdaca Rocco è titolare di un conto corrente presso l'Intesa San Paolo S.p.A.; il saldo di detto conto alla data del 20/09/2022 era pari a € 83,05 (All. 3).

Pertanto, la situazione del valore del patrimonio si può così riassumere nella seguente tabella.

Tabella 2: Valore stimato del patrimonio del Debitore

Valore stimato del patrimonio immobiliare (secondo stima asseverata dal Geometra Gabriele Garaventa) (All. 15)	39.200,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare (secondo quanto risulta da valutazione quattroruote – All. 4 - e saldo c/c bancario al 20/09/2022)	7.850,00+83,05=7.933,05

MR

Valore complessivo del patrimonio	47.133,05
-----------------------------------	-----------

Il Sig. Murdaca Rocco risulta titolare di una pensione erogata da parte dell'INPS a far data dall'01/07/2018; l'importo medio della pensione è pari a € 1.060,00 (All. 5).

### Indicazione della situazione debitoria del Sig. Rocco Murdaca

Al sensi dell'art. 2, lettera c) CCI per sovraindebitamento si intende: " lo stato di crisi e di insolvenza" che riguarda determinati soggetti. Per crisi si intende lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi. Per insolvenza il CCI intende lo stato del debitore che si manifesta in inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Dopo aver esposto le informazioni circa la consistenza patrimoniale e reddituale del debitore, di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento dello stesso di modo da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere.

Tabella 3: Riassunto situazione debitoria

Tipologia debito	Debito residuo	% Tot.
Imposte, tasse e tributi e relativi interessi e sanzioni	51.058,18	60,79%
Contributi e relativi interessi e sanzioni	23.778,30	28,31%
Multe stradali e relativi interessi	199,46	0,24%
FCA Bank	8.950,00	10,66%

Il debito totale accertato è pari a € 83.985,94, e ad oggi, non risulta alcuna rateizzazione del debito verso l'Agenzia delle Entrate Riscossione (All. 6).

Tabella 4: Dettaglio situazione debitoria

DATA	Tipologia debito	Creditore	Ipotecario	Privilegio	Chirografario
06/07/2022	Tributi	Amministrazione finanziaria - Agenzia delle Entrate di Genova	48.058,05		
06/07/2022	Contributi	I.N.P.S.	21.059,80	382,79 Art. 2754-2778	
06/07/2022	Tributi	Regione Liguria	633,50	1.355,95 Art. 2752	

MGR



06/07/2022	Sanzioni civili	Comune di Arenzano Polizia urbana	199,46		
06/07/2022	Contributi	I.N.A.I. L.	1.757,01	578,70	
				Art. 2754-2778 n. 1	
06/07/2022	Tributi	Comune di Arenzano T.A.R.I		418,31	
				Art. 2752	
06/07/2022	Tributo	C.C.I.A.A. di Genova	521,53		70,84
06/07/2022	Finanziamento personale	FCA Bank (All. 7)			8.950,00

### **Indicazioni di eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori**

Il Sig. Rocco Murdaca ha dichiarato che non vi sono:

- atti impugnati dai creditori (All. 8);
- assegni in circolazione che potranno far sorgere potenziali futuri protesti (All. 8);
- beni mobili non registrati di valore considerevole (all. 8);
- che non sono state prestate garanzie a favore di terzi (All. 9).

### **Resoconto sulla solvibilità del Debitore negli ultimi 5 anni**

Per quanto concerne le capacità reddituali del debitore, si prendono in considerazione i redditi rilevati dalle Certificazioni Uniche degli ultimi 3 anni al netto di eventuali spese indispensabili al sostentamento familiare.

A seguire, invece, si presenta un prospetto riassuntivo di verifica dei dati reddituali personali medi mensili in base a una media dei redditi netti risultanti dalle ultime tre certificazioni uniche e delle spese medie personali mensili secondo quanto autocertificato dal soggetto sovra indebitato.

Tabella 5: Dati Redditali del Debitore

Descrizione	CU/2022 (All. 12)	CU/2021 (All. 11)	CU/2020 (All. 10)
Reddito lordo da pensione	15.347,57	15.332,33	15.271,23
IRPEF	2.258,15	2.253,62	2.235,05
Bonus spettante	0	0	0
Trattamento Integrativo spettante	0	0	0
Add. Regionale	190,79	379,93	282,31
Add. Comunale	39,91	65,87	54,81
Reddito Netto	12.858,72	12.632,91	12.699,06

MGR

Reddito netto medio mensile	1.071,56	1.052,74	1.058,26
-----------------------------	----------	----------	----------

Tabella 6: Spese personali medie mensili Debitore anno 2022 (All. 13)

Elenco delle spese	
Importi mensili	
€ 77,00	Gas, riscaldamento luce e acqua
€ 80,00	Abbonamento trasporto e benzina
€ 450,00	Alimentazione, inclusi pasti fuori casa, bevande, prodotti di pulizia casa, ecc.
€ 40,00	Abbigliamento, calzature, cura della persona ecc.
€ 50,00	Spese varie
€ 10,00	Tassa rifiuti
€ 707,00	Totale

La semplice analisi dei prospetti sopra riportati conferma e ribadisce quanto anticipato in merito alle motivazioni delle obbligazioni del Sig. Rocco Murdaca.

In particolare, il sovraindebitato:

- 1) non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- 2) non ha colposamente determinato il sovraindebitamento; il finanziamento personale che ha stipulato nell'anno 2018 era stato fatto al fine di cercare di risolvere problemi di liquidità per affrontare le spese relative alla vita quotidiana;
- 3) non ha mai tentato di pregiudicare gli interessi dei propri creditori attraverso atti di disposizione dei propri beni.

Il Sig. Rocco Murdaca ha, inoltre, dichiarato che non sussistono atti di disposizione patrimoniale negli ultimi 5 anni.

### **Indicazioni cause sovraindebitamento**

L'indebitamento del ricorrente deriva da esigenze esclusivamente imprenditoriali. Il signor Murdaca, infatti, era titolare in una ditta individuale con sede in Arenzano (GE), Via Castellin, 6/2, aperta in data 5 agosto 1992 e cancellata in data 13 luglio 2015 (come risulta dalla visura camerale allegata - All. 14 -) la cui attività aveva ad oggetto lavori di coloritura di pareti ed infissi, nonché opere di completamento e finitura di edifici. A causa della crisi economica e della ridotta richiesta della attività svolta dalla azienda del sig. Murdaca, negli anni 2012-2013 e 2014, lo stesso si è trovato in una situazione insostenibile, non riuscendo più a soddisfare i debiti della azienda, che successivamente verranno elencati.

### **Esposizione della proposta**

*MR*

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- a) Assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quello ottenibile con il perdurare dello stato di insolvenza del debitore;
- b) Dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare del debitore un dignitoso tenore di vita;
- c) Trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCI.

Dopo aver descritto la situazione reddituale e patrimoniale del Sig. Rocco Murdaca ed avere indicato le spese necessarie per il sostentamento dello stesso e della propria famiglia, si procede ad illustrare le modalità proposte per la risoluzione della crisi di sovra-indebitamento del Sig. Rocco Murdaca.

#### 5.1 Ipotesi base

Il patrimonio del Sig. Rocco Murdaca è costituito dai seguenti beni:

- 1) Immobile ubicato in Arenzano (GE), Via Castellin 6/2, identificato catastalmente al foglio 23, particella 1247 sub. 2, categoria A/3, Classe 2, consistenza 5,5 vani; tale immobile è posseduto in comproprietà con i fratelli e sorelle del Sig. Rocco Murdaca, nella misura del 25% e lo stesso è gravato da ipoteca giudiziale da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- 2) Autovettura targata utilizzata per esigenze familiari, il Sig. Rocco Murdaca ha necessità dell'auto per lo svolgimento della vita quotidiana visto che la casa di abitazione è ubicata fuori dal centro di Arenzano;
- 3) Conto corrente bancario n. 00178/1000 presso Banca Intesa San Paolo S.p.A.

La presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, al fine di garantire un certo grado di soddisfazione di tutti i crediti, prevede il pagamento in misura parziale di tutti i creditori ipotecari, privilegiati e chirografari come di seguito calcolato.

#### 5.2 Contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Si procede, ora, nel dettaglio alla formulazione della proposta, tenuto conto del carico debitorio indicato nel prospetto n. 4 e della sopra illustrata situazione reddituale e patrimoniale del Sig. Rocco Murdaca con indicazione degli importi da proporre ai creditori.

- 1) Impegno del sovra-indebitato a mettere a disposizione degli altri creditori una somma pari a euro 28.500,00 per un importo mensile di euro 300,00 per 95 mensilità;
- 2) Impegno da parte della Fondazione Antlusura S. Maria del Soccorso Onlus Genova di deliberare l'erogazione di un finanziamento di circa Euro 2.000,00 e versamento da parte del Sig. Rocco Murdaca di una somma di euro 2.100 circa da destinarsi per il pagamento delle spese in prededuzione della presente procedura, rappresentate dal compenso del OCC per Euro 2.300,00 oltre oneri fiscali e previdenziali e del compenso dell'Avv. Silvia Fasulo per € 1.050, oltre accessori di legge al momento della omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

#### **Proposta del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore**





La suddetta incapienza patrimoniale del sovraindebitato determina, ipso iure, la falcidia di alcuni ipotecari e privilegiati con retrocessione dei medesimi a pari grado chirografo, come verrà descritto nel presente paragrafo.

#### CREDITORI IPOTECARI

- a) I.N.P.S.  
Importo originario € 21.059,80; proposta di pagamento: 25% € 5.264,95
- b) I.N.A.I.L.  
Importo originario € 1.757,01; proposta di pagamento: 25% € 439,25
- c) Amministrazione Finanziaria  
Importo originario € 48.058,05; proposta di pagamento 25% € 12.014,51
- d) Regione Liguria  
Importo originario € 633,50; proposta di pagamento 25% € 158,38
- e) Comune di Arenzano (multe)  
Importo originario € 199,46; proposta di pagamento 25% € 49,87
- f) C.C.I.A.A.  
Importo originario € 521,53; proposta di pagamento 25% € 130,38

#### Totale crediti ipotecari:

Importo originario € 72.229,35; proposta di pagamento € 18.057,34

\*\*\*\*\*

#### Creditori ipotecari degradati a rango chirografario

- a) I.N.P.S. parte degradata  
Importo degradato € 15.794,85; proposta di pagamento 15% € 2.369,23
- b) I.N.A.I.L. parte degradata  
Importo degradato € 1.317,76; proposta di pagamento 15% € 197,66
- c) Amministrazione finanziaria parte degradata  
Importo degradato € 36.043,54; proposta di pagamento 15% € 5.406,53
- d) Regione Liguria parte degradata  
Importo degradato € 475,12; proposta di pagamento 15% € 71,27
- e) Comune di Arenzano (multe) parte degradata  
Importo degradato € 149,59; proposta di pagamento 15% € 22,44





- f) C.C.I.A.A. parte degradata  
Importo degradato € 391,15; proposta di pagamento 15% € 58,67

Totale crediti ipotecari degradati a rango chirografario

Importo originario € 54.172,01; proposta di pagamento € 8.125,80

\*\*\*\*\*

CREDITORI PRIVILEGIATI

- g) I.N.P.S. artt. 2754-2778 c.c.  
Importo originario € 382,79; proposta di pagamento: 20% € 76,56
- h) I.N.A.I.L. artt. 2754-2778 n. 1 c.c.  
Importo originario € 578,70; proposta di pagamento: 20% € 115,74
- i) Regione Liguria art. 2752 c.c.  
Importo originario € 1.355,95; proposta di pagamento 20% € 271,19
- j) Comune di Arenzano (T.A.R.I.) art. 2752 c.c.  
Importo originario € 418,31; proposta di pagamento 20% € 83,66

Totale creditori privilegiati:

Importo originario € 2.735,75; proposta di pagamento € 547,15

Creditori privilegiati degradati a rango chirografario

- a) I.N.P.S.  
Importo originario € 306,23; proposta di pagamento 15% € 45,93
- b) I.N.A.I.L.  
Importo originario € 462,96; proposta di pagamento 15% € 69,44
- c) Regione Liguria  
Importo originario € 1.084,76; proposta di pagamento 15% € 162,71
- d) Comune di Arenzano (T.A.R.I.)  
Importo originario € 334,65; proposta di pagamento € 15% € 50,20

Totale creditori privilegiati degradati a rango chirografario

Importo originario € 2.188,60; proposta di pagamento € 328,28

CREDITORI CHIROGRAFARI

- a) C.C.I.A.A.



Importo originario € 70,84; proposta di pagamento 15% € 10,63

b) FCA Bank

Importo originario € 8.950,00; proposta di pagamento 15% € 1.342,50

Totale creditori chirografari

Importo originario € 9.020,84; proposta di pagamento € 1.353,13

\*\*\*\*\*

Totale generale: Importo originario: € 83.985,94, proposta di pagamento € 28.411,70

\*\*\*\*\*

L'analisi del precedente prospetto conferma:

- La soddisfazione del creditore ipotecario in misura non inferiore a quella realizzabile, come si dirà nel paragrafo dedicato alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, in caso di vendita del bene sui quali persiste la prelazione;
- La soddisfazione dei creditori assistiti da privilegio in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di vendita dell'unico bene a disposizione del sovraindebitato; lo stesso per i creditori chirografari.

Il sovraindebitato si impegna a mettere a disposizione dell'intero ceto creditorio la somma di euro 300,00 mensili per circa 95 mensilità, importo questo che rappresenta, in proporzione, buona parte del reddito mensile dallo stesso percepito.

### **PIANO RELATIVO AI PAGAMENTI**

Sarà data attuazione al piano di pagamento dei debiti del Sig. Rocco Murdaca dal momento dell'avvenuta omologa della presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, secondo lo scadenziario della tabella seguente.

Tabella 7: Piano relativo ai pagamenti

<u>Creditore/Rapporto finanziario</u>	<u>Importo</u>	<u>Rata</u>	<u>Numero rate/Importo Rata</u>	<u>Totale</u>	<u>% di soddisfazione</u>
I.N.P.S.	7.756,67	81,65 (trascorsi 30 giorni dall'omologa)	95	7.756,67	36,17%
I.N.A.I.L.	822,09	8,65 (decorsi 30 giorni dall'omologa)	95	822,09	35,20%
Amministrazione finanziaria	17.421,04	183,38 (decorsi 30	95	17.421,04	36,25%

*MR*

		giorni dall'omologa)			
Regione Liguria	663,55	6,98 (decorsi 30 giorni dall'omologa)	95	663,55	33,35%
Comune di Arenzano (multe)	72,31	0,76 (decorsi 30 giorni dall'omologa)	95	72,31	36,25%
Comune di Arenzano (TARI)	133,86	1,41 (decorsi 30 giorni dall'omologa)	95	133,86	32,00%
C.C.I.A.A. di Genova	199,68	2,10 (decorsi 30 giorni dall'omologa)	95	199,68	33,71
F.C.A. Bank	1.342,50	14,13 (decorsi 30 giorni dall'omologa)	95	1.342,50	15,00%
Compenso legale	1.257,80	(decorsi 30 giorni dall'omologa)	1	1.257,80	100%
OCC (prededuzione)	2.918,24	(decorsi 30 giorni dall'omologa del piano)	1	2.918,24	100%

Nella relazione al prossimo paragrafo si dimostrerà che, l'anzidetto pagamento parziale, risulta comunque non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione dell'unico bene (immobile) del sovraindebitato sul quale insiste la prelazione, circostanza verificata ed attestata dal sottoscritto O.C.C.

#### FATTIBILITA' DEL PIANO E CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

La proposta di ristrutturazione dei debiti del Consumatore presenta degli aspetti fondamentali di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Un primo aspetto di convenienza è dato dall'importo mensile che il Sig. Rocco Murdaca destinerà al ceto creditorio.

In caso di liquidazione controllata, l'art. 268 prevede che non possano essere compresi nella liquidazione i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari, e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice.

MR



Sia dottrina che giurisprudenza hanno confermato che la quota disponibile per i creditori in caso di liquidazione (anche se la misura è a discrezione del giudice) può essere stimata nella misura di un quinto (20%) del reddito disponibile.

Nel caso di specie è ampiamente descritta la situazione economica finanziaria del Sig. Rocco Murdaca e, pertanto, appare evidente che l'importo messo a disposizione dal Sig. Rocco Murdaca è sicuramente maggiore di quanto potrebbe spettare ai creditori in una procedura alternativa di liquidazione dei beni.

Occorre precisare che a seguito dell'omologa del suddetto piano di ristrutturazione il sovraindebitato metterebbe a disposizione dei creditori un importo complessivo corrispondente a circa il 30% del suo reddito mensile disponibile.

Al fine, dunque, di sostenere la fattibilità del Piano si rende utile quantificare l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tale scopo, prendendo spunto dall'art. 68 comma terzo del D.L. 12/01/2019 n. 14 si ritiene idoneo prendere come punto di partenza, per tale quantificazione, l'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE, giustamente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159.

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Pertanto, tenuto conto che l'assegno sociale per l'anno 2022 è pari ad € 468,10 e che i componenti del nucleo familiare del proponente è pari a 1, a cui corrisponde un parametro di 1, si ha l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita (statisticamente) è pari ad € 468,10 ( $€ 468,10 * 1,00$ )

Ad oggi la pensione (media) del Sig. Rocco Murdaca è pari a € 1.060,00 circa e, pertanto, il piano è fattibile considerando una rata di euro 300,00 oltre € 50,00 da versare per il rimborso del finanziamento derivante dal Fondo Antiusura.

MR



Con riguardo alla convenienza della proposta di ristrutturazione dei debiti del Consumatore, si ritiene che la stessa possa essere guardata con favore, sia nell'ottica di una tutela del sovraindebitato meritevole, sia per quanto attiene ai tempi ed alle possibilità di recupero da parte dei creditori.

All'uopo, in via preliminare, giova sottolineare lo stato di squilibrio patrimoniale della situazione economica del proponente, atteso che le entrate patrimoniali sono risultate e risultano del tutto insufficienti al soddisfacimento delle esigenze di sopravvivenza del proprio nucleo familiare ed al pagamento dell'intera esposizione debitoria.

L'alternativa al deposito della proposta *de quo* sarebbe quella della liquidazione dell'unico bene di proprietà del proponente per una quota del 25% e cioè dell'immobile sito in Genova alla Via Castellina 6/2, distinto in NCEU, foglio 23, Particella 1247, Sub. 2, Categoria A/3, classe 2, consistenza 5,5 vani.

L'eventuale liquidazione dell'immobile, nell'ottica del soddisfacimento delle ragioni creditorie, a modesto parere dello scrivente, va intesa anche e soprattutto con riferimento alla possibilità di esecuzione immobiliare sul relativo bene.

Infatti, la valutazione sulla convenienza della Ristrutturazione dei debiti del Consumatore, deve fare riferimento anche ai costi delle procedure esecutive individuali funzionali alla liquidazione coatta del bene, alla lunghezza della procedura esecutiva, oltre all'incognita relativa all'effettivo prezzo di realizzazione del bene, rimesso all'esito dei tentativi di vendita da esperire a norma del Codice di procedura civile. Inoltre, in tale fattispecie si tratterebbe di un bene indiviso in comproprietà con altri soggetti non debitori e, pertanto, le spese e i tempi di un'eventuale esecuzione immobiliare sarebbero maggiori rispetto al caso di un unico proprietario.

L'immobile di proprietà del proponente ha un valore stimato di € 156.800,00 (All. 15); tenuto conto della quota di proprietà il valore realizzabile si ridurrebbe a euro 39.200,00 detto importo, comunque ed in ogni caso, non sarebbe mai realizzabile per il creditore ipotecario, dovendo affrontare le spese della procedura esecutiva nonché gli inevitabili ribassi legati ai numerosi tentativi di vendite deserte (in media la vendita avviene nel secondo tentativo di vendita con un prezzo ribassato, quindi, del 60% circa), potrebbe, alla conclusione di tutto il percorso, ottenere un importo che si aggira intorno a 22.000,00 Euro circa. Con la proposta di ristrutturazione dei debiti del Consumatore avanzata si metterebbe a disposizione un importo che supera quello realizzabile con l'alternativa liquidatoria (euro 28.500,00).

Con riferimento ai creditori chirografari, inoltre, occorre effettuare una valutazione relativa all'attività per la sua realizzazione, considerando il margine di soddisfacimento, i tempi e i costi dell'azione esecutiva. Anche per quanto attiene al pignoramento presso terzi, occorre valutare i tempi non brevi relativi al soddisfacimento del creditore, atteso che l'esito della procedura non potrà che essere esiguo in considerazione del limite della misura di 1/5 e delle ulteriori limitazioni di cui all'art. 545 c.p.c. (per la somma eccedente il triplo dell'assegno sociale).

	Attuali	Post Omologa
Rata mensile	179,00	350,00 (300,00 per creditori + 50,00 rimborso fondo Antiusura per 40 rate)
Rapporto rata/reddito mensile	16,89%	33%
Reddito mensile per spese	1.060,00	710,00

Come si evince da questa tabella la rata determinata a seguito della Ristrutturazione dei debiti del Consumatore si attesta al 33,00 % delle capacità reddituali del debitore, al di sotto del 35 % del "merito creditizio", come previsto dal T.U.B. art. 124.

### **Conclusioni**

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto dott. Fabio Stendardo, con studio in Genova, Via A. Cantore 50/3 sc. Sin. ed iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova, in funzione di OCC, esaminati i documenti messi a disposizione dal Sig. Rocco Murdaca e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente,

### Esprime giudizio positivo

Sulla completezza e attendibilità della documentazione.

Genova, il 02/12/2022

Il Professionista

Con funzioni di OCC (dott. Fabio Stendardo)

### **ATTESTAZIONE DI FATTIBILITA' DEL PIANO**

Tutto ciò premesso lo scrivente gestore della crisi,

**verificata**

-la completezza della documentazione depositata;  
 -l'attendibilità dei dati forniti direttamente dall'Istante sopra indebitato, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate dall'OCC nell'esercizio delle funzioni attribuite dal CCII;

**attesta**

che il suddetto Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore, su cui si basa la proposta, risulta sostenibile e fattibile a seguito del versamento mensile da parte del Sig. Rocco Murdaca di una

*MR*



Insomma, in pratica i vari creditori per recuperare il loro credito dovrebbero intraprendere una serie di azioni esecutive finalizzate al pignoramento del quinto della pensione. Ebbene, considerato che tali azioni durerebbero nel tempo, nel Piano viene evidenziata la circostanza, che in considerazione del combinato disposto dell'artt. 550 e 524 c.p.c. qualora si procedesse a più pignoramenti sullo stesso bene, il quinto dello stipendio/pensione ne potrebbe beneficiare solo il primo creditore, mentre gli altri si devono accodare (L. 132/2015). La regola infatti è che, in presenza di più creditori, bisogna distinguere in base alla natura dei crediti. Qualora la natura dei crediti sia la stessa, allora l'importo da pignorare non può superare un quinto delle somme e, non potendo essere autorizzati più pignoramenti, contemporaneamente, si avrà la regola del cosiddetto "accordo": in pratica il giudice autorizza il successivo pignoramento, ma il secondo creditore potrà iniziare a soddisfarsi (prelevando il famoso "quinto" dalle somme percepite mensilmente) solo quando il creditore precedente sia stato pagato integralmente. Qualora invece i crediti vantati avessero natura diversa, allora sono possibili ulteriori pignoramenti dello stipendio/pensione oltre al primo, a condizioni che lo stipendio/pensione non scenda della metà.

In considerazione di quanto esposto, visti gli importi vantati dai creditori chirografari, è evidente che una procedura esecutiva immobiliare, ma anche una mobiliare, sarebbe inopportuna e antieconomica per costi, tempi e, soprattutto, per quanto attiene la procedura immobiliare, per l'incognita relativa all'effettiva somma realizzata dalla vendita dell'unico bene immobile, che renderebbe particolarmente aleatoria la percentuale di soddisfacimento del territorio chirografario, atteso che sarebbe necessario il preliminare pagamento di tutte le spese in prededuzione.

L'eventuale omologazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore, invece, consentirebbe, seppure in percentuale, un immediato e contestuale soddisfacimento del residuo ancora dovuto ai creditori chirografari e, considerando quanto è già stato versato dal proponente, gli stessi avrebbero realizzato una percentuale di soddisfacimento nettamente superiore a quanto offerto con la proposta del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore.

Infine, occorre precisare che qualora si ricorresse alla liquidazione controllata il soggetto debitore si troverebbe ad affrontare l'ulteriore spesa di un affitto e, quindi, sottrarrebbe parte del suo reddito ai creditori.

### **Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal Debitore a corredo della proposta**

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto, nonché della disamina del contenuto della proposta di Ristrutturazione dei debiti, è possibile affermare che la documentazione fornita dal Debitore a corredo della proposta risulta essere completa e attendibile

Tabella 8: Sintesi Ristrutturazione dei debiti del Consumatore


Reddito mensile (Media dei tre anni)	1.060,00
Spese mensili personali	707,00

*M.R.*

somma di € 300,00 per complessivi € 28.500,00 rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Istante e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili e comunque migliorativi rispetto alla liquidazione del patrimonio.

Con osservanza.

Genova, 02/12/2022

  
Il debitore

  
Il Professionista con funzioni di OCC

- All. 1) Visura Catastale
- All. 2) Visura P.R.A.
- All. 3) Saldo conto corrente bancario
- All. 4) Valutazione Quattroruote
- All. 5) Cedolini pensione
- All. 6) Situazione debitoria Agenzia Entrate Riscossione
- All. 7) CRIF
- All. 8) Dichiarazione del Sig. Rocco Murdaca dell'inesistenza di atti impugnati dai creditori
- All. 9) Dichiarazione del Sig. Rocco Murdaca dell'inesistenza di garanzie prestate a favore di terzi
- All. 10) CU 2020 per anno 2019
- All. 11) CU 2021 per anno 2020
- All. 12) CU 2022 per anno 2021
- All. 13) Tabella relativa alla spesa media mensile del Sig. Rocco Murdaca
- All. 14) Visura Camerale
- All. 15) Perizia di stima
- All. 16) Centrale Rischi Banca d'Italia
- All. 17) Visura protesti
- All. 18) Visura Conservatoria



PU 70-1/2022

**TRIBUNALE DI GENOVA**  
**SEZIONE CIVILE**  
**Decreto ex art. 70 CCII**

Il Giudice delegato

letto il piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore di ROCCO MURDACA del 7-9/12/2022;

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 67 CCII, nonché la relazione redatta dall'OCC, avente i contenuti di cui all'art. 68;

ritenuto:

- che non sussistano le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;
- che sussistano invece i requisiti previsti dagli artt. 67 e 68 e l'assenza, allo stato, di atti in frode ai creditori;

ritenuto, ex art. 2 lett. e) CCII, che la precedente ed esaurita attività di impresa non impedisca l'attuale qualificazione del ricorrente quale "consumatore";

ritenuta, allo stato, l'ammissibilità della proposta e del piano;

rilevato che il ricorrente ha fatto istanza ex art. 70/4 CCII, tra cui la sospensione del pagamento delle rate del finanziamento con FCA BANK;

ritenuto che le misure richieste a tale titolo siano effettivamente idonee a evitare che la fattibilità del piano sia pregiudicata in pendenza della procedura;

visti gli artt. 67, 68, 69 e 70 CCII;

**P.Q.M.**

- dispone che, a cura dell'OCC, la proposta, il piano e il presente decreto:
  - siano pubblicati sul sito web del Tribunale;
  - entro 30 giorni siano comunicati a tutti i creditori, con espresso avvertimento a detti creditori:
    - che ove non provvedano a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

- che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC indicato nella comunicazione;
- dispone che l'OCC, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 70/3 CCII, sentito il debitore, riferisca al giudice in ordine alle osservazioni formulate dai creditori e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;
- dispone che fino alla conclusione del procedimento non possano essere intraprese azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e che siano sospesi i pagamenti delle rate del finanziamento con FCA BANK.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte istante.

Genova, 15/12/2022.

Il Giudice delegato  
Pietro Spera